



Marcatura CE per gli infissi

Dicembre 2005



MARCHIO CE PER I SERRAMENTI **CPD Direttiva 89/106/CEE** **La marcatura secondo la prEN 14351**

Premessa

Il 1° gennaio 2006 è un momento importante per i costruttori di serramenti, che sono obbligati ad applicare il marchio CE.

Il marchio deve essere applicato su finestre e porte esterne e non riguarda la posa in opera.

Il Marchio CE non è un marchio di qualità ma una Attestazione di conformità: esso indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti riportati nella direttiva relativa (Direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 riguardante i Prodotti da Costruzione, CPD (Construction Product Directive). (DPR 21/04/93 n° 246 prEN 14351/1 "Windows and external pedestrian doors – Product standard" è la norma armonizzata a supporto della Direttiva 89/106 "Prodotti da Costruzione").

La marcatura CE è obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti non solo nei Paesi dell'Unione Europea, ma anche sul mercato nazionale. Il marchio CE di conformità è anche garanzia che il prodotto è stato sottoposto alla specifica procedura di attestazione di conformità prevista per la sua specificità.

Per ogni tipologia di prodotto sono stati individuati i requisiti essenziali che il prodotto deve soddisfare e sono anche indicati i sistemi di controllo previsti. L'esistenza di diversi sistemi di Attestazione di Conformità è dovuta alla possibilità di diversi usi previsti per il prodotto e quindi alle differenti prestazioni richieste ad esso.

L'obbligatorietà del marchio CE avrà una ricaduta sul mercato poiché si potrà verificare una riduzione del numero dei costruttori, in quanto fra la miriade di quelli attualmente attivi, una parte di essi probabilmente non ha una struttura adeguata per aderire alle caratteristiche necessarie.

La Certificazione

La certificazione di prodotto è un atto mediante il quale una parte terza dichiara che un determinato prodotto è conforme ad una specifica tecnica che ne descrive le caratteristiche.

Dopo l'effettuazione delle prove di valutazione delle prestazioni con prove di laboratorio o metodologie di calcolo, la direttiva per il marchio CE prevede che il Produttore dovrà garantire nel tempo l'omogeneità ed il mantenimento delle prestazioni possedute dal serramento campione oggetto delle prove. Dovrà inoltre garantire la rintracciabilità dei lotti di provenienza dei prodotti attraverso un Piano di Controllo Produzione, così come avviene per le aziende che hanno certificato la loro qualità aziendale ai sensi delle norme EN ISO 9000.

La marchiatura CE copre e garantisce i requisiti minimi riguardanti i prodotti.

Qualora il Produttore desideri o abbia l'esigenza di evidenziare e garantire anche altri aspetti oltre a quelli richiesti dalla CPD, tale necessità può essere supportata dai marchi di qualità volontari, attraverso un organismo di certificazione.

Le azioni che vanno adottate nei processi produttivi per l'adesione ai marchi di qualità possono essere riassunte nei seguenti punti:

- eseguire controlli di accettazione sui materiali acquistati.
- eseguire controlli di qualità durante il ciclo di lavorazione.
- eseguire controlli di qualità sui prodotti finiti e registrare i risultati dei suddetti controlli.
- controllare e calibrare con cadenza regolare delle attrezzature utilizzate per i suddetti controlli.
- applicare un sistema documentato per la qualificazione dei fornitori
- essere in grado di fornire i prodotti con dichiarazione di conformità (per lotto o partita)



Si ricorda che qualunque attestazione di conformità venga richiesta ad un determinato prodotto, per una determinata applicazione, essa non può essere conseguita senza un controllo di produzione in fabbrica da parte dell'organismo di certificazione.

Per i costruttori di porte e finestre la marcatura CE prevede l'attestazione obbligatoria dei requisiti inerenti:

- Tenuta all'acqua - mediante la prova in laboratorio (norma EN 1027)
- Resistenza al vento - mediante prova in laboratorio - (norma EN 12211)
- Permeabilità all'aria - mediante la prova in laboratorio (norma EN 1026)
- Resistenza termica - mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma EN ISO 10077-1 oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio - (norma EN ISO 12657-1)
- Prestazione acustica - mediante procedimento di calcolo o in alternativa con la prova in laboratorio - (norma EN ISO 140-3)
- Proprietà radiative delle vetrazioni: mediante i procedimenti di calcolo indicati dalla norma EN 410 oppure prEN 13363-1
- Resistenza all'urto - mediante la prova in laboratorio (progetto di norma prEN 13049)

E' il produttore stesso a decidere i livelli prestazionali (qualora non sussistano preesistenti specifiche normative nazionali o progettuali) su serramenti campione rappresentativi della produzione, secondo le metodologie indicate dalle norme europee di riferimento.

Il produttore potrà inoltre decidere gli ulteriori requisiti volontari di efficienza meccanica del prodotto (secondo le norme) da applicare nell'etichettatura come :

- Sforzi di manovra - (EN 12046-1 - PrEN 947-1)
- Resistenza meccanica - (PrEN 948-1)
- Resistenza ai proiettili - (EN1523)
- Resistenza alle esplosioni - (EN 13124-1 - PrEN 13123-2)
- Durabilità meccanica - (EN 1191)
- Resistenza alle effrazioni - (ENV 1628/1629/1630)

Una volta effettuate le prove sui campioni e ottenuta la verifica di conformità alla norma, il produttore può dotarsi di un Piano di Controllo della Produzione che garantisca il trasferimento delle caratteristiche di quanto testato sull'intera produzione.

II Piano di Controllo della Produzione

La direttiva 89/106 prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di conformità.

La norma prEN 14351, progetto di norma di prodotto per finestre e porte esterne , prevede che vengano effettuate delle verifiche, tramite prove di laboratorio o calcolo, su campioni selezionati per attestarne la conformità alla norma.

Naturalmente tali prove devono essere effettuate solo all'inizio del processo di marcatura.

È necessario ricorrere ad un nuovo test di laboratorio unicamente quando ricorrono modifiche che possono dar luogo ad un peggioramento rispetto alle prestazioni ottenute dal serramento campione.

Il produttore di serramenti determina sotto la sua diretta responsabilità la necessità di ricorrere ad un nuovo test di laboratorio.



Una volta effettuate le prove sui campioni e ottenuta la verifica di conformità alla norma, il serramentista dovrà dotarsi di un **Piano di Controllo della Produzione** che garantisca il trasferimento delle caratteristiche di quanto testato sull'intera produzione.

Il Sistema di controllo prevede che tutte le fasi produttive, cominciando dall'ordine dei materiali fino all'uscita del prodotto dallo stabilimento siano controllate e che tali controlli vengano documentati per garantirne la rintracciabilità.

La registrazione e l'esito di tali controlli dovrà essere conservato dal produttore per almeno 5 anni (secondo gli attuali termini di legge).

Le regole per la marcatura CE non richiedono che il costruttore di serramenti sia un'azienda con Sistema di Gestione della Qualità certificata ISO 9000 che include già il Piano di Controllo della Produzione, tuttavia implementarlo nella azienda significa effettuare tutta una serie di operazioni che non possono che favorire la qualità del prodotto e aiutare l'organizzazione aziendale. Il tutto è comunque necessario se si vogliono immettere i manufatti nel mercato europeo.

I controlli sono condotti sotto la diretta responsabilità del produttore, e sono effettuati:

- sui materiali acquistati (Profilati, componenti, accessori ...)
- sulla produzione (taglio, lavorazioni, assemblaggio)
- sul prodotto finito

I controlli nelle varie fasi possono essere effettuati a campione (ad es. per le lavorazioni meccaniche sui profili) o su tutti gli elementi (prodotti assemblati).

Tutte le fasi di una commessa devono essere controllate documentandone gli esiti (anche nel caso di lavorazioni effettuate da terzisti) in un foglio commessa, che insieme agli ordini dei materiali e di altre certificazioni per elementi provenienti da altri fabbricanti dovrà essere conservata.

Il produttore è tenuto a garantire la rintracciabilità del prodotto, attraverso l'uso di codici o altro, perché sia possibile risalire ai controlli effettuati sul prodotto anche dopo la sua installazione.

Documentazione da fornire al cliente: il produttore è tenuto a consegnare al cliente questa serie di documenti:

- Dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti
- Istruzioni di installazione del prodotto
- Istruzioni sull'uso e la manutenzione dei prodotti
- Marcatura CE

Proroghe

Alla data odierna, le scadenze dell'obbligatorietà della direttiva sulla marcatura CE, sono state prorogate al:

- 01 Aprile 2006 per gli infissi oscuranti esterni.
- 01 Novembre 2008 per i serramenti a vetro.